

**Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2013/0405 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, in Italia, la Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2013/25/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro la data dell’adesione della Croazia all’Unione, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state nemmeno adottate, per cui rileva il mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2013/25/UE, mediante l’art. 28 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 “Legge europea 2013 bis”.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di scegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una “pubblica gara”: quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinché il nuovo affidatario, fosse anche quello “uscente”, risulti portatore dell'offerta “migliore” in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

**Stato della Procedura**

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

## Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

**Scheda 1 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione dell’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, relativo allo sfruttamento sostenibile della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2, obbliga gli Stati della UE ad adottare, entro il 31/12/2007, dei “piani di gestione” – redatti a norma dell’art. 6, par. fi 2 e 3 e par.fo 4, co. 1° del Regolamento n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe. Il par.fo 5 dello stesso art. 19 dispone che, in tali piani di gestione, debbano essere programmate “misure di intervento” che tengano conto, fra l’altro, dello stato di conservazione degli stock e delle loro caratteristiche biologiche. Si precisa che, attualmente, il succitato Reg. n. 2371/2002, a norma del cui art. 6 – come recita il sopra menzionato art. 19 del Reg. 1967/2006/CE – dovevano essere redatti i predetti “piani di gestione”, è stato sostituito dal Regolamento n. 1380/2013. Quest’ultimo impone, nell’elaborazione dei “piani di gestione” di cui si tratta, il rispetto di standards più esigenti rispetto a quelli di cui all’abrogato Reg. 2371/2002: infatti, se questo stabiliva che detti “piani” dovessero garantire uno sfruttamento “sostenibile” degli stock ed un impatto delle attività di pesca, sugli ecosistemi marini, contenuto nei limiti massimi della “sostenibilità”, il nuovo Reg. 1380/2013 impone che il piano di gestione contenga misure di conservazione, degli stock ittici stessi, al di sopra del livello massimo di sostenibilità. Comunque, entrambi detti Regolamenti stabiliscono che i “piani di gestione” – previsti dal predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE – debbono fissare degli “obiettivi” e che, nell’individuazione di tali obiettivi, debbono essere rappresentati “valori di riferimento” forniti da organismi scientifici. Quanto alla situazione italiana – circa l’ottemperanza agli obblighi di predisposizione dei suddetti “piani di gestione” – la Commissione europea ravvisa gravi irregolarità con specifico riguardo alla disposizione dei “piani di gestione” per la pesca con “draghe”. In proposito, la Repubblica italiana – dopo aver deciso di elaborare non un unico “piano di gestione” della pesca con draghe, ma tanti distinti “piani” quanti sono i diversi compartimenti marittimi italiani coinvolti in tale tipo di attività – ha ad oggi inviato alla Commissione, con nota del 22 gennaio 2014, solo 4 (Ravenna, Rimini, Venezia e Chioggia) dei 16 “piani di gestione” divisati. Di essi, la Commissione constata le seguenti presunte deficienze: 1) atteso che la pesca con le draghe viene esercitata su tutta la costa italiana, la situazione rappresentata da essi piani è fortemente limitata geograficamente; 2) per di più, tali piani ometterebbero di indicare: A) in relazione alle misure da adottare, lo “stato di conservazione degli stock” (violando l’art. 19, par. 5, lett. a) del Reg. 1967/2006/CE); B) il “calendario” relativo all’attuazione di dette misure (violando l’art. 19, par. 5, prima frase, Reg. n. 1967/2006); C) i “valori di riferimento” sopra citati (violando l’art. 10, par. 1, lett. c) del Reg. n. 1380/2013); D) le misure “sufficienti” (violando l’art. 9 del Reg. n. 1380/2013).

**Stato della Procedura**

Il 10 luglio 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

## Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2014/0256	Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2014/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	SC (C-339/13)	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Salute****Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.****“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 di tale Direttiva stabilisce che ciascuno Stato dell’Unione ha l’obbligo di adottare le “misure necessarie” per garantire che le acque in questione siano salubri e pulite, ovvero che le stesse risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre in pericolo la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A (recante i parametri “microbiologici”) e B (recante i parametri “chimici”). L’art. 5 stabilisce che le norme nazionali dei singoli Stati UE non possono abbassare i parametri suddetti. Per l’art. 8, ogni volta in cui detti requisiti risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, nel frattempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Introdotti tali divieti e limitazioni, le Autorità debbono, poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, i suoi fabbisogni idrici. L’art. 9 consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, a condizione che l’applicazione di requisiti meno rigorosi non rechi comunque pericolo per la salute umana, e sempre che l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella richiesta di “deroga”, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che intende adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di esse azioni. Il 6° comma dello stesso art. 9 impone che, vigente la “deroga”, le Autorità competenti informino efficacemente la popolazione sulle condizioni della medesima. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alla disciplina della suddetta Dir.va 98/83/CE, della situazione delle acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Al riguardo, le aree interessate sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro. Dette Decisioni impongono alle Autorità italiane il rispetto di numerosi obblighi, aventi ad oggetto: il rispetto dei parametri legali – e non di quelli in deroga – quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni di età; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree considerate, in quanto recante concentrazioni “ non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III alla Direttiva in oggetto, per riportare a norma i valori di cui si tratta; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni (salvo qualche eccezione), ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto specificate da tali obblighi.

**Stato della Procedura**

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 23 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 – Salute****Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 27 maggio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 4 – Salute****Procedura di infrazione n. 2014/0256 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.

L’art. 3 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 28 marzo 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2013/46/UE, in questione, tramite il Decreto del Ministero della Salute del 10 novembre 2014, n. 196. Pertanto, in data 26 febbraio 2015, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2014/0129** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

L'art. 21 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/24/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38. Pertanto, il 26 febbraio 2015, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura. Infatti l'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38 – attuativo della Direttiva in oggetto – dispone che l'esecuzione delle disposizioni dello stesso Decreto dovrà essere garantita con le risorse stanziare in base alla vigente legislazione.

**Scheda 6 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2013/0401 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

Con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, le Autorità italiane hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5, e 12 della Direttiva in oggetto, dandone comunicazione alla Commissione in data 25 marzo 2014.

Tuttavia la Commissione, non avendo a tuttoggi ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali di piena attuazione dell’art. 1, paragrafi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 di essa Direttiva, ritiene che i medesimi provvedimenti non siano stati ancora adottati, per cui è addivenuta alla conclusione che la Direttiva 2012/26/UE non abbia ancora ricevuto piena trasposizione nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane, con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5 e 12 della Direttiva in oggetto.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato che l'Italia non si è ancora uniformata interamente alla Direttiva 1999/74/CE, in quanto, non garantendo che, al 1° gennaio 2012, sul suo territorio le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie “non modificate”, ha violato gli artt. 3 e 5, par. 2 della stessa Direttiva. In forza di tali disposizioni, alla data predetta gli allevatori avrebbero dovuto sostituire “in toto” le gabbie “non modificate” con quelle “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alla salute animale. In particolare si precisa, a titolo di esempio, che le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 cmq a fronte del minimo di 550 richiesto per le gabbie “non modificate” e che le mangiatoie debbono avere una lunghezza minima di 12 cm, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”. Quanto allo Stato italiano, lo stesso avrebbe dovuto farsi garante che, a partire dall'01/01/12, tutti i proprietari o detentori di ovaiole si trovassero a norma rispetto a quanto sopra indicato. La Corte ha rilevato tuttavia, d'accordo con la Commissione e senza contestazione da parte italiana, che all'01/01/2012 la situazione dello Stato UE risultava ampiamente difforme rispetto a quella imposta dalla predetta Direttiva UE. In particolare, al 1° gennaio 2012 risultavano ancora in uso, in Italia, presso 369 aziende e per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificate”. In propria difesa, l'Italia ha sottolineato che, comunque, la Direttiva in oggetto è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 267/2003 e che, prima della scadenza del 1° gennaio 2012, non essendo le prescrizioni comunitarie ancora vincolanti, il Governo ha potuto soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, non essendo consentito, ancora, comminare sanzioni ai renitenti. L'Italia ha quindi comunicato alla Commissione, a più riprese nel prosieguo della presente procedura di infrazione, che il numero degli allevamenti non a norma stava costantemente e sensibilmente diminuendo. Infine, nell'ambito dello stesso giudizio di fronte alla Corte UE – esitato nella sentenza di cui si tratta – l'Italia ha depositato una difesa in cui ha affermato che, al momento, non sussistevano più, nel suo territorio, allevamenti che facessero uso di gabbie “non modificate”, fatta eccezione per un allevamento in Veneto. La Corte UE, tuttavia, come insegna una solida giurisprudenza, non può giudicare la posizione di uno Stato UE, rispetto agli obblighi unionali, avendo riguardo alla situazione dello stesso Stato come risultante al momento del giudizio stesso. Quest'ultimo, infatti, deve considerare la posizione dello Stato come si precisava alla scadenza del termine per replicare al “parere motivato”. Ora, poichè al 4/12/12 - e, quindi, oltre la scadenza del termine per la replica al “parere motivato” - esistevano ancora, in Italia, 239 aziende che allevavano n. 11.729.854 galline in gabbie “non modificate”, l'Italia è stata dichiarata inadempiente.

**Stato della Procedura****Il 22 maggio 2014 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.**

## Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/0464	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/2260	Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 181/2011	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2013/2258	Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 1177/2010	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 7 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 8 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	MM ex 260 (369/11)	No	Variazione di stadio (da SC a MM 260)
Scheda 10 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2014/2116 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana non abbia recepito, ovvero le abbia recepite non correttamente, diverse norme della Direttiva 2006/126/CE, che disciplina il riconoscimento, da parte di ogni Stato della UE, delle patenti di guida rilasciate negli altri Stati unionali. In Italia, la suddetta Direttiva è stata recepita, formalmente, con il Decreto Legislativo n. 59/2001. In seguito, la medesima Direttiva è stata modificata dalle Direttive 2009/113/CE e 2011/94/UE. L'Italia ha recepito quest'ultima con D. L.g.s n. 2/2013. Ora, l'art. 1 della Dir.va 2006/126/CE dispone che gli Stati UE rilascino “patenti di guida” conformi ai requisiti di cui all'allegato I della Direttiva stessa, il cui punto 3 richiede, in particolare, che la patente rechi la “firma” del titolare. Sul punto, la Commissione osserva che, in Italia, tale firma non viene incisa al laser (il che garantirebbe contro le contraffazioni), ma semplicemente apposta a penna dal titolare, senza, peraltro, l'adozione di misure cautelative diverse contro eventuali manipolazioni. Quindi, si ritiene violato l'art. 1, par. 1, in combinazione con il punto 3 dell'allegato I. L'art. 4, par. 1, di detta Dir.va 2006/126/CE stabilisce – circa le patenti di guida corrispondenti alle categorie AM, A1 e B1 - dei requisiti minimi di età per i relativi titolari, i quali possono, tuttavia, essere abbassati o innalzati sino a determinate soglie, anch'esse prestabilite dalla Direttiva medesima. Per le predette categorie AM e A1, è previsto, inoltre, che ove il legislatore interno di uno Stato UE intenda abbassare, o innalzare, tale età minima (sempre nel rispetto delle menzionate “soglie”), possa farlo solo sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, par. 6, lett. a) per la patente AM e di cui all'art. 4, par. 6, lett. c) per la patente A1. Ora, circa la categoria A1, la legislazione italiana ha innalzato l'età minima del titolare da 16 anni a 18, nel caso in cui lo stesso trasporti dei passeggeri. La Commissione, al riguardo, che: 1) tale innalzamento non sarebbe lecito, poiché il trasporto di passeggeri non rientra nella fattispecie che, per l'art. 4, par. 6, lett. c), consente un tale innalzamento; 2) ove, pure, la normativa interna di uno Stato UE innalzi l'età minima per la titolarità di certo tipo di patente di guida, il medesimo Stato deve, comunque, riconoscere le patenti, della stessa categoria, che altri Stati UE abbiano rilasciato a soggetti aventi l'età minima come definita dalla Direttiva stessa. L'art. 7, par. 5, lett. b) della Direttiva prevede che gli Stati UE non rilascino più di una volta lo stesso tipo di patente di guida: al riguardo, la Commissione non ha potuto individuare le specifiche disposizioni italiane che ostacolerebbero efficacemente il rilascio di una patente di guida a chi ne è già titolare. L'Italia, peraltro, non avrebbe osservato l'art. 7, par. 5, lett. d) della Direttiva, che impone agli Stati della UE, una volta attivata la rete UE delle patenti di guida (c.d. RESPER), di collegarsi a quest'ultima. Inoltre non esisterebbe, nella normativa italiana, una specifica disciplina che, al pari di quella, di cui all'allegato III, punto 17, della citata Dir. 2006/126/CE, stabilisca il trattamento dei casi particolari in cui il richiedente risulti essere stato soggetto a trapianto e innesto artificiale. Da ultimo, la Commissione contesta che, a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva, in Italia non è sempre garantito che i commissari, per il rilascio di un tipo di patente, siano in possesso della medesima.

**Stato della Procedura**

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell’art. 5 di tale Direttiva, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della medesima – vale a dire entro 12 mesi dallo stesso giorno di entrata in vigore della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 – gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, ovvero garantiscono che le parti sociali, tramite apposito accordo, abbiano assunto le misure necessarie. Del testo di detti provvedimenti deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora avuto comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto la Direttiva 2009/13/CE.

**Stato della Procedura**

Il 25 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.